

STATUTO

CON.FORM. - CONSULENZA E FORMAZIONE - S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGHERIA PA VIA LUIGI
MAGGIORE 3

Numero REA: PA - 228953

Codice fiscale: 04996740827

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto a mio rogito del 5 febbraio 2019, rep. n.ri 23956/14366

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata:

"CON. FORM. - CONSULENZA E FORMAZIONE - S.R.L."

Art. 2 – Sede

La Società ha sede in Bagheria.

La Società ha la facoltà di istituire ovunque unità locali di ogni tipo e potrà altresì chiuderle.

Art. 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi reali alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche, agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nel Mezzogiorno, ad Enti non commerciali, alla Pubblica Amministrazione ed a tecnici e professionisti.

Tali servizi sono destinati a:

- 1) favorire l'efficienza, la competitività e la crescita economica, finanziaria e commerciale delle imprese e la piena valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di sviluppo esistenti nel territorio meridionale;
- 2) soddisfare specifiche esigenze e fabbisogni delle imprese già avviate e nella fase di avvio o di organizzazione, segnatamente nel campo delle tecniche gestionali, della ricerca e della progettazione, realizzazione e gestione dei processi innovativi;
- 3) accrescere la produttività e l'efficienza dell'intervento pubblico con la progettazione, la promozione, l'organizzazione, la gestione e la razionalizzazione di servizi di pubblica utilità con l'utilizzo di sistemi informativi automatizzati, di tecniche di analisi costi-benefici e con l'impiego di personale qualificato anche part-time;
- 4) favorire l'aggregazione, il coordinamento delle imprese ed il collegamento tra impresa e struttura pubblica attraverso l'offerta di servizi che utilizzino l'informatica e le tecnologie innovative;
- 5) favorire la formazione di moderne forme associative quali ad es: società miste pubbliche e private, consorzi, società consortili, joint-ventures, associazioni temporanee tra imprese meridionali ed imprese extra meridionali ed estere, finalizzare all'ampliamento delle dimensioni, alla ottimizzazione dei loro risultati economici e finanziari e alla creazione di nuovi spazi di mercato.

I servizi prestati dalla società potranno comprendere, tra l'altro, le seguenti prestazioni:

A) consulenza ed organizzazione nell'area della formazione:

(Corsi di formazione) individuazione di figure professionali, ricerca dei fabbisogni formativi, progettazione di corsi di formazione anche per formatori, consulenza per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione, ricerca, formazione e selezione dei formatori, con particolare attenzione alle attività di orientamento, tutoraggio e monitoraggio delle attività formative, attività di Formazione A Distanza (F.A.D.), attività di formazione continua, anche con la predisposizione di materiali didattici, multimediali e verifica dei progetti di formazione, attraverso l'utilizzo di finanziamenti comunitari nazionali e regionali previsti dalle normative vigenti; in applicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana

I° ottobre 2015 n. 25 e circolari esplicative, la società, per le attività di formazione professionale finanziate da soggetti ed enti pubblici, non ha finalità lucrative, impegnandosi a reinvestire eventuali utili nella stessa attività finanziata;

B) Consulenza ed organizzazione in tutte le aree della gestione aziendale:

- amministrativa - contabile (contabilità IVA, contabilità generale, contabilità analitica, consulenza fiscale, consulenza organizzativa ed amministrativa, consulenza del lavoro, analisi, controlli e revisioni di bilancio, budgets e bilanci preventivi);

- tecnico - economica e finanziaria (pianificazione e programmazione di fattori produttivi, controllo nelle procedure aziendali, fattibilità tecnico - economica e finanziaria dei progetti di investimento e di sviluppo, consulenza per l'accesso alle agevolazioni finanziarie, al credito ordinario e speciale e al capitale di rischio, consulenza ed assistenza alle imprese nei rapporti con le strutture pubbliche);

- marketing e pubblicità (ricerche sui consumi, analisi dei mercati di sbocco, segmentazione della domanda, analisi della concorrenza, strategie di marketing, costruzione dell'immagine aziendale, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie, iniziative promozionali);

- distribuzione (valutazione delle problematiche attinenti ai sistemi di vendita, all'organizzazione commerciale, all'attività di import-export, organizzazione della rete commerciale, promozione di collegamenti di mercato tra operatori, anche attraverso la creazione e gestione di borse-merci elettroniche e servizi di informazione commerciale).

C) Consulenza ed organizzazione dei servizi informatici ed innovazione tecnologica applicata:

- creazione di centri e strutture per l'erogazione di servizi informatici e telematici, compreso la creazione, l'utilizzo e la gestione di banche dati;

- sviluppo, creazione, riproduzione e distribuzione di software tecnico, gestionale e di sistema, applicato alle problematiche di gestione dell'impresa e alle problematiche connesse alla gestione, all'organizzazione ed al controllo dei servizi di pubblica utilità e degli uffici pubblici.

D) Consulenza ed organizzazione nel campo delle comunicazioni e servizi telematici:

- progettazione, realizzazione ed archiviazione di materiali grafici, editoriali ed audiovisivi, anche con sistemi informatici;

- servizi di organizzazione e gestione di centri dotati di collegamenti telematici anche per videoconferenze, riunioni di lavoro, congressi, corsi di formazione e teledidattica.

E) Servizi destinati alla promozione di imprenditorialità e posti di lavoro ("Job Creation"): (progettazione di nuove iniziative economiche, elaborazione di piani di fattibilità, formazione manageriale, assistenza imprenditoriale con strumenti operativi, consulenze sulle strategie di sviluppo e collegamenti con enti ed operatori).

Nell'ambito dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità, la società partecipa anche alla predisposizione, alla realizzazione e alla verifica di progetti specifici che prevedano l'impiego, anche di personale a tempo determinato e a tempo parziale. La società potrà costituire, inoltre, dei centri di servizi per l'assistenza ed il controllo dei comportamenti delle imprese, singole o associate, della pubblica amministrazione e di altri soggetti in

ordine alla corretta osservanza degli adempimenti giuridici, fiscali e contabili previsti dalla normativa vigente.

La società si propone, infine, di mettere a disposizione di terzi utilizzatori le proprie strutture ed i propri mezzi tecnici, al fine di aumentare la tipologia dei servizi offerti.

Qualora per i servizi sopraelencati sia richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, che la prestazione professionale venga eseguita da professionisti abilitati, la società appronterà gli strumenti ed il professionista eseguirà personalmente la prestazione, instaurandosi il rapporto direttamente tra cliente e professionista, il quale ne avrà tutte le responsabilità.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà costruire stabilimenti, contrarre mutui ipotecari, fondiari, edilizi, stipulare contratti di conto corrente bancario con o senza scopertura, assistiti o no da ipoteca, compiere ogni altra operazione bancaria, istituire filiali, succursali ed altre dipendenze in Italia, nonché compiere tutte le operazioni di natura industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e strumentali per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, assumere cointeressenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali, in consorzi, in società consortili, promuovere e partecipare a joint-ventures, società miste a capitale pubblico e privato, nonché assumere e concedere garanzie e fidejussioni, sempre al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può accettare finanziamenti dai soci nel rispetto dell'art.11 del D.L.1 settembre 1993 n.385.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni di investimento immobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività di intermediazione immobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'articolo 26, legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 4 – Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale, diviso in quote ai sensi di legge, è di Euro 87.800,00 (ottantasettemilaottocento virgola zero zero).

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.

Art. 6 – Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i rapporti con la società, è quello che risulta da apposita dichiarazione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 undecies, Legge n.2/2009.

Art. 7 – Partecipazioni

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 8 – Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa, con le limitazioni di cui infra.

a) Limitazioni al trasferimento per atto tra vivi

Clausola di Prelazione:

1. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

3. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata A/R da inviarsi non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione;

b) nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione spetterà ai soci interessati in proporzione alla quota di capitale posseduta da ciascun socio;

c) la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

d) il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta;

e) in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli

altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

f) nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

b) Limitazioni al trasferimento mortis causa

1. La partecipazione è liberamente trasferibile mortis causa quando erede o legatario della stessa sia un socio, il coniuge o un discendente in linea retta del socio deceduto.

2. In tal caso l'erede od il legatario hanno diritto di subentrare al socio deceduto, ovvero di richiedere la liquidazione della partecipazione alla società, a mezzo raccomandata A.R.; l'eventuale liquidazione verrà effettuata con le modalità previste dall'art. 2289 del codice civile.

3. Quando erede o legatario della partecipazione non sia socio, coniuge o discendente in linea retta del defunto, il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società.

Ai fini della validità del trasferimento delle partecipazioni sociali, l'atto di cessione dovrà rivestire, ai sensi dell'art.1352 c.c., la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Art.9– Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge, nonchè in presenza di qualsiasi evento attinente la persona del singolo socio.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro assemblee della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione presso il Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso stesso, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10 – Esclusione

Il socio può essere escluso nei casi previsti dall'art. 2286 c.c.

L'esclusione deve risultare da delibera assembleare. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui

esclusione deve essere deliberata.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo art. 11.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie.

Art. 11 – Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli art. 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione, riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente articolo 10 per l'ipotesi di esclusione.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie.

Art. 12 – Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro 30 giorni dall'iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 13 – Assemblea

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, autonomamente o a richiesta di tanti soci

che rappresentino il quinto del capitale sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, pur non partecipando personalmente all'assemblea, avranno rilasciato apposita dichiarazione scritta. In tale dichiarazione, da conservarsi agli atti della società, gli stessi dovranno dichiarare di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea che approva il bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dello esercizio sociale.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società o, in caso di redazione del bilancio consolidato, il detto termine potrà essere elevato a 180 giorni.

Art.14–Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 15 – Deleghe

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare anche da un non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La delega per interventi all'assemblea potrà essere fatta in calce alla lettera di convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 16 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare

le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 15. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto, il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3 c.c.

Art. 18 – Amministrazione

La società è amministrata:

- a) o da un amministratore unico;
- b) o da due amministratori, con firma disgiunta o congiunta;
- c) o da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

L'assemblea delibererà di volta in volta se nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione, fissandone il numero dei membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art.19–Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati, restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente che presiede il consiglio stesso.

Il presidente convoca il consiglio mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il presidente è tenuto ad effettuare le convocazioni del consiglio quando ne sia richiesto dalla maggioranza degli amministratori.

Il consiglio verrà convocato presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità di voti prevale la proposta cui accede il Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 21 – Poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società. In particolare l'organo amministrativo avrà la facoltà di dare procure, transigere e compromettere, di acquistare, vendere, permutare e conferire beni immobili, eseguire appalti, riscuotere liberamente qualsiasi somma di denaro e quietanzare, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare o di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato ed in particolare presso le Banche, anche allo scoperto, ivi compresa la richiesta di mutui e finanziamenti in genere. L'organo amministrativo potrà nominare consiglieri delegati, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, ivi compresi quelli di rappresentanza.

Art. 22 – Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio spettano:

- a) all'amministratore unico;
- b) agli amministratori con firma disgiunta o congiunta;
- c) o al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai consiglieri delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 23 – Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta un rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea potrà inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonchè determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 24 – Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Art. 25 – Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della

nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dalle tariffe professionali.

Art. 26 – Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili si applica il secondo comma dell'art. 2399 c.c.

Art. 27 – Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera assembleare.

La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica sino alla delibera dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Art. 28 – Competenze e doveri del Collegio sindacale

Il collegio sindacale - se nominato dall'assemblea - e' composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, e del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 29 – Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato secondo le tariffe professionali.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con delibera dell'assemblea dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409-ter e 2409-sexies c.c.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c.

Art. 30 – Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa delibera della assemblea.

Le perdite saranno accantonate o ripianate come per legge.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili andranno a favore della società.

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 32 – Conciliazione e arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e segg. del D.Lgs.5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Giovanni Crispi - Pietro Costamante notaio

